

Newsletter n. 20 del 14 Giugno 2017

1. RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Sulla Gazzetta Ufficiale due nuovi decreti legislativi recanti modifiche al testo unico del pubblico impiego e semplificazione delle norme in materia di valutazione delle performance dei dipendenti pubblici

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2017, i seguenti due nuovi decreti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri il 19 maggio scorso:

- 1) **Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74**, recante "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- 2) **Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75**, recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Il **decreto n. 74/2017** persegue l'obiettivo generale di **ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire l'efficienza e la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni**.

Il decreto è ispirato ai principi di **semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici**, di **riconoscimento del merito e della premialità**, di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni.

Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti.

Viene riconosciuto, per la prima volta, un **ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione della performance organizzativa**, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi.

Il **decreto n. 75/2017** – che apporta modifiche al D.Lgs. n. 165 del 2001 (*Testo Unico del Pubblico impiego*) - introduce una serie di disposizioni mirate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- il progressivo superamento della "dotazione organica" come limite alle assunzioni, fermi restando i limiti di spesa, attraverso il nuovo strumento del "**Piano triennale dei fabbisogni**";
- l'introduzione di norme in materia di **responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti**, finalizzate ad accelerare e rendere concreta e certa nei tempi l'azione disciplinare;
- la possibilità di **svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata** e la previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, e la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca;
- la disciplina delle **forme di lavoro flessibile**, anche al fine di prevenire il precariato;
- l'**integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità** attraverso l'istituzione di una Consulta nazionale composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, e la nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, di un **responsabile dei processi di inserimento**;
- la **definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa**, anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;

- la **riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico legale in caso di assenze per malattia**, con l'attribuzione all'I.N.P.S. delle relative competenze;

- la **razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione**, lo sviluppo di sistemi di misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dai singoli dipendenti e forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dei due nuovi decreti legislativi clicca qui.](#)

2. LAVORO AGILE o SMART WORKING - Pubblicata la direttiva sul lavoro agile nella Pubblica amministrazione

Il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha emanato la direttiva n. 3/2017 del 1° giugno 2017, recante “... **indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti**”.

La direttiva della Funzione Pubblica per l'avvio della sperimentazione del lavoro agile o *smart working* nella Pubblica Amministrazione si pone l'obiettivo di consentire, ad almeno il 10% dei dipendenti pubblici che lo richiede, entro il prossimo triennio, di operare in modalità agile, mantenendo inalterate le opportunità di crescita e di carriera. Tale facoltà è estesa a tutti i dipendenti, dirigenti compresi.

La direttiva prevede la necessità di fissare parametri di accesso volontario non discriminatorio, dando precedenza a chi manifesti maggiori esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Ciascuna Pubblica Amministrazione dovrà redigere un piano articolato che verifichi i processi interni, individui i settori per i quali non può essere applicato il lavoro agile e predefinisca una griglia di valutazione e verifica dell'operato del lavoratore e del complessivo andamento della sperimentazione.

Il lavoro agile, oltre essere uno **strumento importante di conciliazione vita-lavoro**, è un'innovazione potente dell'organizzazione del lavoro che mette al centro la tecnologia. È una grande scommessa per cambiare la Pubblica Amministrazione nell'ottica della qualità dei servizi resi al cittadino e nella logica dei risultati.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più dal sito ClicLavoro clicca qui.](#)

3. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - Emanata la circolare applicativa sul nuovo diritto di conoscere

Il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato la **circolare applicativa 30 maggio 2017, n. 2/2017** della disciplina dell'Accesso civico generalizzato, introdotta dal decreto legislativo 97 del 2016 (c.d. “*Decreto Trasparenza*”), e destinata a tutte le Pubbliche Amministrazioni per fornire chiarimenti operativi, supportare gli uffici e **garantire un'applicazione efficace del nuovo diritto di conoscere**.

1) Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”), di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, **ha introdotto l'istituto dell'accesso civico “generalizzato”**, che attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Con il D.Lgs. n. 97/2016, l'ordinamento italiano ha riconosciuto la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle Pubbliche Amministrazioni come **diritto fondamentale, in conformità all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)**.

Dal 23 dicembre 2016, chiunque può far valere questo diritto nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti indicati all'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

2) Con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC.) ha adottato, ai sensi dell'art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, le “**Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico**”. Questo documento fornisce una prima

serie di indicazioni, riguardanti prevalentemente le esclusioni e i limiti all'accesso civico generalizzato disciplinati dall'art. 5-bis, comma 1-3, del D.Lgs. n. 33/2013.

Tuttavia, la successiva pratica applicativa ha evidenziato la necessità di fornire alle amministrazioni ulteriori **chiarimenti operativi**, riguardanti il rapporto con i cittadini e la dimensione organizzativa e procedurale interna.

3) La circolare n. 2/2017 - redatta dal Dipartimento della Funzione Pubblica in accordo con l'ANAC - mira a **favorire una coerente ed uniforme attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato** e tiene conto dell'esperienza applicativa e delle criticità emerse nei primi mesi di attuazione del FOIA (*Freedom of Information Act*), attraverso il monitoraggio svolto dal Dipartimento.

Una consultazione pubblica, che si è svolta dall'11 al 19 maggio 2017, ha inoltre consentito di raccogliere 105 commenti da parte di 33 partecipanti (privati, organizzazioni della società civile, amministrazioni, istituzioni universitarie e di ricerca).

La circolare chiarisce che **il cittadino ha sempre diritto a una risposta**, che, in caso di dubbio, deve prevalere l'interesse a conoscere i dati e i documenti e che una domanda di accesso non può essere rigettata per motivi formali o procedurali.

In particolare, il documento contiene **raccomandazioni operative inerenti le modalità di presentazione della richiesta di accesso civico generalizzato** (punto n. 3); **gli uffici competenti** (punto n. 4) e i **tempi di decisione** (punto n. 5), i **controinteressati** (punto n. 6) e i **rifiuti non consentiti** (punto n. 7); il **dialogo tra amministrazione e richiedenti** (punto n. 8); il **ruolo del Registro degli accessi** (punto n. 9).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare applicativa clicca qui.](#)

4. START-UP INNOVATIVE - Evidenza dei soci fiduciari - Dal Ministero dello Sviluppo Economico circolare di aggiornamento delle istruzioni operative

Con la **Circolare n. 3699/C del 13 giugno 2017**, il Ministero dello Sviluppo Economico esamina, in particolare, la disciplina normativa sulle start-up innovative che richiede di **dare evidenza dei soci fiduciari**, nella domanda di iscrizione nella sezione speciale riservata alle start-up.

Secondo quanto disposto dal comma 12, dell'art. 25, del D.L. n. 179/2012, tra le informazioni da indicare nella domanda di iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, alla lettera e) viene, infatti, indicato l' *"elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie [...], con autocertificazione di veridicità"*.

L'esperienza maturata nell'applicazione della disposizione appena richiamata ha indotto il Ministero a procedere ad un aggiornamento delle relative istruzioni operative fornite con la guida "La startup innovativa", con particolare riguardo all'utilizzo del modulo S2, riquadro 32, tabella SUI, codice 033 (*"autocertificazione elenco soci"*), nel caso in cui tra i soci ci siano una o più fiduciarie.

Al riguardo è stato fatto rilevare che l'indicazione dei dati del fiduciante nell'ambito dell'autocertificazione resa con il citato codice 033 (oppure nel pdf allegato con codice D31) comporta la visibilità dei dati in questione in visura o in certificato, risultato che, seppur in linea con la previsione normativa, determina difficoltà in capo alle società fiduciarie, attesi gli obblighi di segretezza contrattualmente alle stesse imposti rispetto ai propri fiducianti.

Per ovviare a tale problema e fornire adempimento, nel contempo, a quanto previsto dalla norma richiamata in oggetto (che prevede la presentazione dell'elenco soci *"con trasparenza rispetto a fiduciarie [...], con autocertificazione di veridicità"*), il Ministero è pervenuto al convincimento dell'opportunità di modificare le sopra richiamate indicazioni operative.

Secondo tale nuova modalità di acquisizione dei dati in questione **i dati relativi al fiduciante dovranno essere inseriti in un file a parte** (che viaggerà come allegato dell'autocertificazione di cui al codice 033, oppure come allegato del documento contenente la medesima autocertificazione in formato pdf, presentato con codice D31) **con codice 98 della tabella DOC**.

Detto codice 98 (*"Documento ad uso interno"*), che consente l'acquisizione dei dati relativi al fiduciante ai fini istruttori, ma che **ne evita la pubblicizzazione verso terzi**, sarà utilizzato, per i fini in questione, in via transitoria; fino a quando, cioè, non sarà stato previsto, nella prossima revisione delle specifiche tecniche RI/REA, un apposito codice documento per l'adempimento in questione.

Di conseguenza, **le autocertificazioni "standard" riportate nella guida del 2015 dovranno essere modificate**, come riportato nella presente circolare.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

5. RATING DI LEGALITA' - Da ottobre il riconoscimento dell'AGCM sarà visibile nelle visure del Registro imprese

Il Registro delle Imprese si arricchisce di nuove informazioni per mettere a fuoco il profilo di affidabilità delle aziende. Grazie all'intesa tra InfoCamere e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), a partire da ottobre 2017 **le visure estratte dal Registro delle Imprese delle Camere di Commercio conterranno l'indicazione del rating di legalità rilasciato dall'AGCM** alle aziende che ne hanno fatto richiesta e che hanno superato il vaglio dell'Autorità stessa.

L'acquisizione al Registro delle Imprese delle informazioni sul rating di legalità rientra nel processo di continuo miglioramento di qualità, completezza e trasparenza delle informazioni presenti nelle banche dati gestite dalle Camere di Commercio, perseguito attraverso l'integrazione di informazioni sulle imprese gestite da altre Pubbliche Amministrazioni.

Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un riconoscimento - misurato in "stellette" - indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.

Il valore del rating viene, inoltre, utilizzato per la concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. Stessa.

Alla fine di aprile 2017, le imprese in possesso delle "stellette" della legalità sono 3460.

Potranno richiedere l'attribuzione del rating le imprese operative in Italia:

- *che abbiano raggiunto un **fatturato minimo di due milioni di euro** nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge*
- *che siano **iscritte al Registro delle imprese da almeno due anni**.*

Le aziende interessate dovranno presentare una domanda, per via telematica, utilizzando l'apposito formulario pubblicato sul sito dell'AGCM e seguendo le istruzioni ivi indicate.

Il *rating* di legalità **ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta**. In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una 'stelletta', l'Autorità dispone la revoca del *rating*.

Se vengono meno i requisiti grazie ai quali l'azienda ha ottenuto un rating più alto l'Antitrust riduce il numero di stellette.

L'Autorità manterrà aggiornato sul proprio sito l'elenco delle imprese cui il *rating* di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa Unioncamere clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare l'elenco completo delle aziende che finora hanno ottenuto il rating di legalità clicca qui.](#)

6. PERMESSO DI SOGGIORNO - Rideterminate le misure del contributo previsto per il rilascio e il rinnovo - Dimezzati gli importi previsti dal D.M. 6 ottobre 2011

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 giugno 2017, il **Decreto 5 maggio 2017**, recante "**Modifica del decreto 6 ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno**".

Dopo le due bocciature da parte della **Corte di Giustizia UE** (*sentenza 26 aprile 2012, Causa C-508/10; sentenza del 2 settembre 2015, causa C – 309/14*); dopo l'annullamento del D.M. 6 ottobre 2011 da parte del **TAR Lazio**, Sez. II-Quater, con la sentenza n. 6095 del 24 maggio 2016; dopo la pronuncia del **Consiglio di Stato**, che, con la sentenza n. 4487 del 26 ottobre 2016, ha dichiarato l'illegittimità degli importi richiesti agli stranieri per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, è arrivato finalmente questo nuovo decreto con il quale il Ministero dell'Economia e delle finanze ha di fatto **dimezzato gli importi previsti dal D.M. 6 ottobre 2011** e pagati dagli stranieri a partire dal 30 gennaio 2012 ad oggi.

Pertanto, a decorrere **dal 9 giugno 2017**, la misura del contributo per il **rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno** a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto è determinata come segue:

- a) **Euro 40,00** per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- b) **Euro 50,00** per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- c) **Euro 100,00** per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

Tali importi non sono dovuti dai:

- a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
- b) cittadini stranieri che chiedono il ricongiungimento familiare per figli minori;
- c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché loro accompagnatori;
- d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
- e) cittadini stranieri **richiedenti il duplicato**, l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Ricordiamo, infine, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1. Del D.M. 6 ottobre 2011, oltre all'importo spettante tra quelli di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è dovuta dai richiedenti la somma di **euro 27,50** di cui al decreto 4 aprile 2006 citato in premessa, relativa alle spese da porre a carico dei **sogetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico**.

LINK:

[Per approfondire l'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto clicca qui.](#)

7. RIFIUTI - Fissati dal Comitato Gestori Ambientali i requisiti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici

Il Comitato Gestori Ambientali ha diffuso **due nuove deliberazioni** (la n. 6 e la n.7 del 30 maggio 2017) con le quali vengono dettati i **Requisiti** e i **Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche** per i responsabili tecnici.

1) La deliberazione n. 6/2017, che entrerà **in vigore il prossimo 16 ottobre 2017**, regola i **requisiti** del responsabile tecnico - individuati, per ciascuna categoria e classe d'iscrizione, riportate nell'**allegato "A"** alla Deliberazione stessa - le **materie** e i **contenuti delle verifiche**.

Ai fini dell'iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l'**esperienza richiesta** al responsabile tecnico (art. 1) consiste nell'esperienza acquisita in almeno uno o più dei quattro casi riportati nell'articolo 1.

Le **materie oggetto delle verifiche di idoneità** sono quelle riportate nell'Allegato "C", mentre i **quiz oggetto delle verifiche** vengono approvati dal Comitato nazionale, e successivamente pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali e periodicamente aggiornati.

L'idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha **validità pari a cinque anni** a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.

In caso di **mancato superamento della verifica**, la stessa, per il medesimo modulo, può essere sostenuta decorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo.

La **verifica di aggiornamento dell'idoneità** può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità.

Viene dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno venti anni.

Infine, **in via transitoria**, l'articolo 3 indica che il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della presente delibera può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dall'entrata in vigore della delibera (che ricordiamo entra in vigore il 16 ottobre 2017, data di piena operatività della disciplina dettata dagli articoli 12 e 13 del D.M. n. 120 del 2014).

Dalla data di entrata in vigore della deliberazione **sono abrogate**: la deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999, l'allegato "I7" alla deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, l'allegato "C" alla deliberazione n. 1 del 30 marzo 2004, l'articolo 2, commi 1 e 4, della deliberazione n. 1 dell'11 maggio 2005, la deliberazione n. 3 del 20 settembre 2005 e l'articolo 2 della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010.

2) La deliberazione n. 7/2017 stabilisce i **criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche** previste dall'art. 13 del D.M. n. 120n del 2014.

L'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120 prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una **verifica iniziale** della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante **verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento**.

La deliberazione n. 7/2017, in attuazione di queste previsioni, riporta, nell'Allegato "A", le **date e sedi per le verifiche iniziali** per i responsabili tecnici.

La domanda di iscrizione alla verifica, a pena di improcedibilità della domanda stessa, deve essere inviata **esclusivamente per via telematica** non prima del termine di sessanta giorni e non oltre il termine di quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica con le modalità fissate dal comma 3 dell'art. 2.

La **Commissione d'Esame** è composta dalla Sezione regionale sede della verifica, integrata da un componente designato dal Comitato nazionale ed i ruoli del presidente e del Segretario (art. 3).

All'articolo 4 vengono indicate le modalità di **svolgimento delle verifiche**, riportate nell'Allegato "B" e l'attribuzione dei punteggi. La verifica si svolge mediante prova scritta con 80 quiz a risposta multipla. Il luogo, la data e l'ora nella quale si svolgono le verifiche vengono inviate all'indirizzo e-mail indicato dal candidato almeno 20 giorni prima della data della verifica (art. 5). All'articolo 6 si specificano i criteri in base ai quali un candidato è ritenuto "idoneo". I nominativi degli idonei saranno poi pubblicati anche sul sito dell'Albo gestori ambientali e verrà loro rilasciato un apposito attestato.

LINK:

[Per scaricare il testo della deliberazione n. 6/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della deliberazione n. 7/2017 clicca qui.](#)

8. EMISSIONI GAS EFFETTO SERRA - Disponibile la nuova modulistica per la comunicazione da parte dei piccoli emettitori

Sono disponibili online le nuove procedure relative alle emissioni di CO₂ in eccesso da parte dei **piccoli emettitori nel biennio 2015-2016**.

Gli Stati membri possono escludere dal Sistema per lo scambio di quote emissione di gas a effetto serra dell'UE (EU ETS) gli impianti di dimensioni ridotte ("piccoli emettitori") ossia gli impianti con **emissioni inferiori a 25 mila tonnellate CO₂ equivalenti l'anno** e, nel caso di impianti di combustione, con **potenza termica nominale inferiore a 35 MW**, escluse le emissioni da biomassa.

L'Italia ha usufruito di questa possibilità e, con la delibera 16/2013 del Comitato ETS (*Emission Trading Scheme*), ha istituito un **sistema nazionale dei piccoli emettitori**. Tale sistema nazionale prevede regole più semplici per i piccoli emettitori in confronto al normale sistema ETS.

Prevista l'istituzione del **Registro Nazionale Piccoli Emittitori (RENAPE)** in cui sono annotate le emissioni consentite e quelle effettive, e oltre agli altri dati salienti degli impianti Piccoli Emittitori.

L'iscrizione dei dati nel RENAPE avviene d'ufficio, a cura del Comitato ETS (*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto*),

Le principali regole riguardanti i Piccoli Emittitori sono:

- 1) Obbligo di comunicazione delle emissioni **entro il 30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 2) Obbligo di versamento all'erario, o di restituzione quote EUA (*European Union Allowance*), in caso di superamento delle emissioni consentite **entro il 30 giugno** degli anni:
 - 2015 - per le emissioni del biennio 2013/14,
 - 2017 - per le emissioni del biennio 2015/16,
 - 2019 - per le emissioni del biennio 2017/18,
 - 2021 - per le emissioni del biennio 2019/20.
- 3) Obbligo di comunicazione degli ampliamenti di impianto per ridefinire le emissioni consentite.
- 4) Obbligo di segnalazione della sospensione di attività nel caso sia prevista per più di dieci mesi consecutivi.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare la nuova modulistica clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle delibere del Comitato ETS clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sul sistema EU ETS clicca qui.](#)

9. JOBS ACT PER IL LAVORO AUTONOMO - In vigore dal 14 giugno 2017 la legge che ne fissa le regole

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, la **Legge 22 maggio 2017, n. 81**, recante "**Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato**".

Il provvedimento, strutturato in 26 articoli suddivisi in tre Capi, si compone di due insiemi di norme, volte, da un lato, ad introdurre un sistema di interventi teso ad **assicurare un rafforzamento delle tutele sul**

piano economico e sociale per i lavoratori autonomi che svolgono la loro **attività in forma non imprenditoriale** (Capo 1) e, dall'altro, a sviluppare, all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, **modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative**, allo scopo di promuovere la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (Capo 2).

Si tratta di un provvedimento innovativo e di grande importanza, che guarda all'evoluzione del sistema produttivo e completa il percorso di riforma del lavoro definito nel *Jobs Act*, con l'obiettivo di **sostenere e valorizzare il lavoro autonomo non imprenditoriale** attraverso un sistema di tutele specifiche, e di migliorare la qualità della vita dei lavoratori dipendenti, favorendo la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.

All'articolo 1 viene subito stabilito **l'ambito di applicazione**: le disposizioni del presente decreto si applicano ai **rapporti di lavoro autonomo** di cui al Titolo III del Libro quinto del Codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile. Sono, pertanto, **esclusi dall'ambito di applicazione gli imprenditori**, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del Codice civile.

La legge introduce alcune garanzie al mondo degli autonomi, quali ad esempio quelle legate a gravidanza, infortunio o malattia. Si potrà, ad esempio, percepire l'indennità di maternità pur esercitando la professione.

A partire dal periodo d'imposta 2017, sono **integralmente deducibili** le spese di partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento professionale, incluse le relative spese di viaggio e soggiorno, entro il limite di 10.000 euro l'anno.

Deducibilità totale, ma limite ridotto a 5.000 euro, per le spese sostenute per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità, volte al conseguimento di sbocchi occupazionali concreti ed adeguati (artt. 8 e 9).

Ottengono la piena deduzione anche gli oneri sostenuti per la stipula di forme assicurative o di solidarietà sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.

Con decorrenza dal 1° luglio 2017, sarà inoltre permanente la Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto (Dis-Coll), coprendo assegnisti e dottorandi di ricerca nelle università.

Per i professionisti, inoltre, si aprirà **la possibilità di partecipare a bandi e ad appalti pubblici** per incarichi di consulenza o ricerca; e non soltanto per bandi italiani, ma anche per quelli esteri (artt. 10 e 12).

Nei centri dell'Impiego sarà poi istituito un apposito sportello dedicato all'orientamento degli autonomi.

Alle norme per il lavoro autonomo, si aggiungono quelle per incentivare e rafforzare la diffusione del **lavoro agile o smart working**, tese a favorire un'articolazione più flessibile della prestazione di lavoro subordinato per incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi vita - lavoro.

La legge conferisce **delega espressa al Governo** per l'adozione, entro dodici mesi, di uno o più decreti legislativi in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

- *ampliamento dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni di maternità;*
- *estensione della platea dei beneficiari dell'indennità di malattia in favore degli iscritti alla Gestione separata INPS con l'introduzione di un periodo di "carezza" pari a tre giorni;*
- *incremento, fino ad un massimo dello 0,5%, dell'aliquota contributiva aggiuntiva per maternità;*
- *semplificazione della normativa su salute e sicurezza degli studi professionali, per certi versi equiparabili a quelli previsti per le abitazioni, con la relativa razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio.*
- *estensione delle prestazioni erogabili dalle Casse di previdenza professionale, previa apposita contribuzione, a tutela di casi di riduzione del reddito anche a seguito di gravi patologie;*
- *l'individuazione degli atti delle PA che possono essere rimessi anche ai professionisti (artt. 5, 6 e 11).*

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

10. REVISORI LEGALI - Requisiti per l'esonero dall'esame per l'iscrizione nel Registro - Chiarimenti dalla Ragioneria Generale dello Stato

In base alle disposizioni transitorie del D.M. n. 63 del 19 gennaio 2016 (*Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale*), restano **esonerati dall'esame di idoneità professionale** i dottori commercialisti e gli esperti contabili che hanno superato la sessione d'esami per l'accesso alla professione indetta con l'ordinanza ministeriale n. 110 del 2016, o anteriore.

Resta fermo il possesso, al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, dei seguenti requisiti:

- **svolgimento del tirocinio triennale**, comprovato da relativo attestato ai sensi del D.M. 25 giugno 2012, n. 146;
- **requisiti di onorabilità** previsti dall'articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;

- **titolo di laurea** almeno triennale, tra quelli individuati dall'articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145. Il regime degli esoneri dall'esame di idoneità professionale per revisori legali è disciplinato dall'art. 11 del D.M. del 19 gennaio 2016, n. 63. In particolare:
 - i **soggetti che hanno già superato l'esame di Stato** di cui agli articoli 46 e 47, D.Lgs. n. 139/2005 e i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile sono esonerati dalle prove scritte previste dall'art. 5, comma 1, lettere a) e b), D.M. n. 63/2016, nonché dalle corrispondenti materie della prova orale. I medesimi sostengono le prove scritte ed orali sulle materie previste dall'art. 5, comma 1, lettera c), nell'ambito dell'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile (art. 11, comma 1);
 - i **soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato** sono esonerati dalla prova scritta prevista dall'art. 5, comma 1, lettera b), D.M. n. 63/2016, nonché dalle corrispondenti materie della prova orale (art. 11, comma 3);
 - i **soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze**, ed i soggetti equiparati, nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni, che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2010, hanno superato un esame teorico-pratico, presso la Scuola Nazionale della Amministrazione (art. 11, comma 4).

LINK:

[Per scaricare il testo delle FAQ sul sito della Ragioneria Generale dello Stato clicca qui.](#)

11. Solo Poste Italiane può procedere all'invio delle notifiche tramite raccomandata - Ordinanza della Cassazione

Le **notificazioni effettuate tramite servizi privati di posta sono affette da nullità** posto che le relative attestazioni redatte dagli incaricati non sono assistite dalla funzione probatoria che il D.Lgs. n. 261 del 22 luglio 1999 ricollega alla funzione di «**fornitore del servizio universale**» di Poste Italiane.

Così si è espressa la **Corte di Cassazione, Sez. I Civile con l'ordinanza n. 13870/17 depositata il 1° giugno 2017**.

L'art. 97, comma 2, L.Fall. (nel testo, qui da applicarsi, anteriore alle modifiche introdotte nel 2012), là dove prescrive che la comunicazione in questione sia data «**a mezzo raccomandata con avviso ricevimento**», fa implicito riferimento al disposto dell'art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999.

Fornitore del servizio universale, come disposto dall'art. 1 del citato D.Lgs. n. 261/1999 è l'Ente Poste. Ricordiamo, infatti, che l'art. 4 (rubricato "Servizi affidati in esclusiva") del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*), come sostituito dall'art. 1, comma 4 del D.Lgs. n. 58 del 31 marzo 2011 (*Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità*), stabilisce che "Per esigenze di ordine pubblico, **sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:**

a) **i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;**

b) **i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".**

La vicenda. Il Tribunale dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione avverso il decreto di rigetto della domanda di ammissione di un credito al passivo del fallimento, ritenendo che tale opposizione sia stata proposta oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo, eseguita dal Curatore mediante posta privata nei confronti della opponente.

Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per Cassazione per quattro motivi.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta che il giudice di merito, nella verifica in ordine alla decorrenza iniziale del termine per proporre opposizione, abbia erroneamente ommesso di considerare che **la comunicazione nella specie eseguita dal Curatore è nulla o inesistente**, in quanto trasmessa per il tramite di organismo diverso dal «fornitore del servizio universale», ovvero da Poste Italiane, che fornisce l'intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale a norma degli artt.1 e 4 D.Lgs. n. 261/1999.

Denuncia quindi la violazione di tali norme e dell'art. 97 comma 2. L.Fall. che ad esse fa indirettamente rinvio.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 13870/2017 clicca qui.](#)

12. PRIVACY- La Relazione del Garante alla Camera sull'attività svolta nel 2016

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, il 6 giugno scorso, ha presentato alla Camera la **Relazione sull'attività svolta nel 2016 e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy**.

La Relazione, oltre a tracciare un bilancio, indica le prospettive di azione verso le quali l'Autorità intende muoversi, anche in vista dell'applicazione del nuovo Regolamento Ue a partire dal maggio 2018, con l'obiettivo di assicurare una sempre più efficace protezione dei dati personali, innanzitutto on line, e rispondere alle sfide poste dai nuovi modelli di crescita economica e alle esigenze di tutela sempre più avvertite dalle persone.

Tra i **principali campi di intervento** del Garante nel 2016 ricordiamo: *il crimine informatico e la cybersicurezza; la profilazione on line e i social media; i rischi della Rete e il cyberbullismo; la lotta al terrorismo e la sorveglianza di massa; i Big Data; l'uso delle nuove tecnologie nel mondo del lavoro; la trasparenza della Pubblica Amministrazione on line e le garanzie da assicurare ai cittadini; il fisco e la tutela della riservatezza dei contribuenti; il telemarketing; le intercettazioni e la protezione dei dati contenuti negli atti processuali; la tutela dei minori da parte dei media; i diritti dei consumatori; le grandi banche dati pubbliche; il mondo della scuola; il diritto all'oblio; le garanzie per il trasferimento dei dati negli Usa; la sanità.*

Nel 2016 sono stati adottati **561 provvedimenti collegiali**.

L'Autorità ha fornito riscontro a oltre **4.600 quesiti, reclami e segnalazioni** con specifico riferimento ai seguenti settori: *marketing telefonico (in costante aumento); credito al consumo; videosorveglianza; concessionari di pubblico servizio; recupero crediti; settore bancario e finanziario; assicurazioni; lavoro; giornalismo; enti locali; sanità e servizi di assistenza sociale.*

Sono stati decisi **277 ricorsi**, riguardanti soprattutto editori (anche televisivi); banche e società finanziarie; datori di lavoro pubblici e privati; sistemi di informazione creditizia; Pubblica Amministrazione e concessionari di pubblici servizi.

I **pareri** resi dal Collegio al Governo e Parlamento sono stati **20** ed hanno riguardato, in particolare: *l'attività di polizia e sicurezza nazionale; l'informatizzazione delle banche dati della Pubblica Amministrazione; il fisco; lo SPID; la carta elettronica degli studenti e dei docenti; i dai sanitari.*

Le **audizioni** sono state **9** e hanno riguardato innanzitutto le norme in materia di telemarketing, di lotta al terrorismo, di trasparenza, di videosorveglianza.

Le violazioni segnalate all'autorità giudiziaria sono state **53**, in particolare per mancata adozione di misure minime di sicurezza a protezione dei dati.

In aumento il numero delle **violazioni amministrative** contestate, che nel 2016 sono state **2.339** (con un incremento del 38% rispetto al 2015).

Le **sanzioni amministrative** riscosse ammontano a circa **3 milioni e 300 mila euro**.

LINK:

[Per scaricare il testo della Relazione 2016 clicca qui.](#)



13. WiFi gratis in tutta Europa con WiFi4Eu - Parte un investimento da 120 milioni di euro

Sotto la guida maltese, il Consiglio dell'Unione Europea e l'Europarlamento hanno raggiunto un accordo informale per la **realizzazione di una rete WiFi sull'intero territorio del vecchio continente**. L'iniziativa, battezzata **WiFi4Eu**, prevede l'offerta di accesso libero e gratuito nei luoghi pubblici alla connettività a banda larga in modalità wireless.

Fra il 2017 e il 2019 l'iniziativa WiFi4EU potrà contare su un bilancio iniziale di 120 milioni che favorirà l'installazione di dispositivi per il Wi-Fi nei "centri della vita comunitaria"

Gli enti locali riceveranno delle sovvenzioni economiche per installare gli apparati di telecomunicazioni wireless e fornire connettività a banda larga ai cittadini.

Nell'ambito del progetto, verrà creato un portale multilingue che fornirà ai cittadini europei tutti i strumenti per fruire del servizio.

L'attivazione di WiFi4Eu spetterà agli enti locali che dovranno sostenere i costi del canone di abbonamento alla rete dati e occuparsi di manutenzione. L'Unione Europea si occuperà però della fornitura degli apparati di telecomunicazioni e dei costi di installazione.

L'investimento europeo dovrebbe essere pari a circa **120 milioni di euro** suddiviso in più bandi diluiti nel corso del tempo.

Gli enti locali dovranno impegnarsi a fornire il servizio agli utenti per un periodo di almeno tre anni senza però fare concorrenza a eventuali iniziative similari, pubbliche o private.

Circa 120 milioni di euro di risorse europee con cui l'UE finanzierà l'installazione e i mezzi necessari, mentre gli enti pubblici dovranno pagare l'abbonamento all'operatore e la manutenzione dei sistemi.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 5 AL 14 GIUGNO 2017)

1) Decreto-Legge 7 giugno 2017, n. 73 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. (Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

2) Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74 Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75: Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 5 maggio 2017: Modifica del decreto 6 ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno. (Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 12 maggio 2017: Recepimento della direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli. (Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero della Salute - Decreto 28 marzo 2017: Attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2183 della Commissione del 24 novembre 2015 che istituisce un formato comune per la notifica delle sigarette elettroniche e dei contenitori del liquido di ricarica. (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero della Salute - Decreto 28 marzo 2017: Attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/586 della Commissione del 14 aprile 2016 che definisce le norme tecniche per il meccanismo di ricarica delle sigarette elettroniche. (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Legge 22 maggio 2017, n. 81: Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

8) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2017, n. 82: Regolamento recante criteri e modalità di nomina degli arbitri, supporto organizzativo alle procedure arbitrali e modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori, a norma dell'articolo 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 9 maggio 2017, n. 83: Regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà, di cui all'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 5 giugno 2017: Individuazione delle strutture regionali deputate a ricevere i reclami a seguito di presunte infrazioni accertate in relazione ai servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di competenza regionale e locale. (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 16 maggio 2017: Modifiche al decreto 22 luglio 2005 concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti da forno. (Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Provvedimento 4 maggio 2017: Accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. (Repertorio n. 62/CSR). (Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 5 AL 14 GIUGNO 2017)

1) Regolamento (UE) 2017/920 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 147/1 del 9 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)